

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI

---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 2 gennaio 2026

Nr. 1 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Rimborso IVA "diretto" per i soggetti UE identificati in Italia ammesso nel caso di separazione delle attività
2. Nuovo regime impatriati ammesso anche dopo l'aspettativa non retribuita all'estero
3. L'accordo transattivo: deducibili le passività sui crediti
4. Il prestito infruttifero non blocca l'accertamento sintetico
5. Non ammessa la compensazione in capo al cessionario del credito da DTA
6. Ramo aziendale ceduto: il cessionario risponde solo se è provata la frode
7. Concordato preventivo biennale: non ammesso l'accesso in assenza degli ISA
8. Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026 per la determinazione del *fringe benefit*

### **Rimborso IVA "diretto" per i soggetti UE identificati in Italia ammesso nel caso di separazione delle attività**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 dicembre 2025, n. 319, ha chiarito che un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, che è identificato ai fini IVA in Italia, può accedere al rimborso dell'imposta ex articolo 38-bis2, del DPR n. 633/1972, optando per la contabilità separata, in modo da tenere distinte le operazioni riconducibili alla partita IVA italiana, da quelle riferibili all'identificativo estero.

Una ditta di diritto spagnolo aveva acquisito nel territorio italiano due immobili, uno strumentale (categoria D/7) e uno di civile abitazione (categoria A/3), concessi in locazione, rispettivamente, a imprese e a persone fisiche.

Per ottemperare agli obblighi IVA di emissione delle fatture relative all'attività di affitto dell'unità A/3, l'operatore spagnolo aveva chiesto un numero di partita IVA in Italia.

Avendo maturato un credito IVA con riguardo all'attività di locazione dell'immobile strumentale, per cui erano state emesse fatture ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DPR 633/72, l'istante si chiedeva se fosse comunque possibile adottare la procedura di cui all'articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972, posto che la norma prevede, tra le condizioni per l'ottenimento del rimborso, che il soggetto passivo non stabilito non abbia effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario (...).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto non residente, optando per la separazione delle attività può:

- adempiere agli obblighi relativi all'attività di locazione della civile abitazione (esente da imposta ex articolo 10, comma 1 n. 8), del DPR n. 633/1972), attraverso la partita IVA italiana;
- accedere alla procedura di rimborso di cui all'articolo 38-bis2, del DPR n. 633/1972, relativamente all'imposta assolta sugli acquisti inerenti all'immobile strumentale, a condizione che le relative fatture siano intestate alla partita IVA spagnola.

### **Nuovo regime impatriati ammesso anche dopo l'aspettativa non retribuita all'estero**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 dicembre 2025, n. 317, ha precisato che l'accesso al regime degli impatriati, di cui all'articolo 5, del DLgs n. 209/2023, non è precluso nel caso di rientro in Italia a seguito di un periodo di aspettativa non retribuita all'estero.

Il caso esaminato era relativo ad una dipendente di una banca italiana che, dopo aver lavorato in Italia, aveva fruito dal 2018 di un'aspettativa non retribuita per assumere un incarico fuori dall'Italia, trasferendo la residenza fiscale e iscrivendosi all'Aire. Terminata l'esperienza internazionale, l'istante era rientrata in Italia nel 2024, riprendendo servizio presso il datore di lavoro originario e aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate conferma circa la possibilità di beneficiare del

nuovo regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati.

L'istante aveva, inoltre, evidenziato come la nuova disciplina contenuta nell'articolo 5, del DLgs n. 209/2023 consenta espressamente l'accesso al beneficio quando l'attività in Italia (post trasferimento dall'estero) è svolta in favore dello stesso datore di lavoro o di una società del medesimo gruppo.

L'Agenzia ha confermato tale interpretazione, precisando che la continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia non esclude l'applicazione del regime agevolato. Tale elemento incide esclusivamente sulla durata minima del periodo di residenza all'estero, che passa da tre a sei o sette periodi d'imposta nei casi di rientro presso il medesimo datore o gruppo.

Nel caso esaminato, l'Agenzia ha ritenuto sufficiente il requisito ordinario dei tre periodi d'imposta all'estero, in quanto non vi è coincidenza tra il datore di lavoro straniero e quello presso cui la lavoratrice riprende servizio in Italia, risultando irrilevante il precedente collocamento in aspettativa non retribuita.

### **L'accordo transattivo: deducibili le passività sui crediti**

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 27096 del 2025, ha statuito che la transazione intervenuta con il debitore rende possibile la deduzione della perdita su crediti indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata determinata, sempreché questa sia basata su fatti oggettivi che rendano ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere anche per importi inferiori al credito originario.

Nel caso in esame, i giudici si sono espressi in ordine a una perdita su crediti generatasi a seguito di un accordo transattivo, concluso con una parziale rinuncia del credito vantato dalla società creditrice e con la conseguente deduzione della relativa perdita su crediti.

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione tale perdita, non ritenendo sussistenti elementi idonei che portassero a concludere per l'inesigibilità del credito rinunciato o la difficoltà del suo recupero, non risultando peraltro la

società debitrice soggetta a procedure concorsuali o simili.

I giudici di legittimità, invece, hanno riconosciuto l'infondatezza della tesi dell'amministrazione finanziaria, rilevando che la transazione consente la deducibilità della perdita su crediti, a condizione che quest'ultima sia fondata su fatti oggettivi, individuati nel caso di specie nella situazione economica e finanziaria negativa emergente dal bilancio della società debitrice, ritenuto un sufficiente termine di riscontro di una situazione che rendeva ragionevole la rinuncia parziale al credito.

In altri termini, i giudici hanno fornito un'interpretazione della nozione di elementi certi e precisi, necessari per dedurre le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, tale per cui viene ne riconosciuta la deduzione, pur mantenendo l'obbligo a carico del contribuente di fornire la dimostrazione concreta della sussistenza di tali circostanze.

### **Il prestito infruttifero non blocca l'accertamento sintetico**

La Corte di giustizia tributaria della Campania, con la sentenza 4554/18/2025 ha statuito che per superare la presunzione di maggiori redditi che, in base all'articolo 38, del DPR n. 600/1973, giustifica l'accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare di aver avuto la disponibilità di somme non tassabili, ulteriori rispetto a quelle dichiarate, che gli abbiano permesso di sostenere le spese contestate.

Il giudizio scaturisce dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo di un contribuente in base ad alcune spese, tra cui quelle per assicurazioni e pezzi di ricambio di imbarcazioni, effettuate nell'anno oggetto della verifica. La Corte di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, che, così, si era rivolto al giudice d'appello.

Nel decidere l'impugnazione, la Corte ha richiamato il comma 4 dell'articolo 38, del DPR n. 600/1973, in base al quale l'Ufficio delle imposte può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, facendo comunque salva la

prova, che incombe sul contribuente, che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Nella vicenda in esame, l'appellante aveva dimostrato di aver ricevuto un bonifico di 50mila euro proveniente da un conto cointestato con i propri fratelli, così provando, secondo la Corte, di aver avuto risorse finanziarie non tassabili in grado di coprire parte delle spese.

Viceversa, anche per i giudici d'appello, gli altri documenti prodotti in giudizio dal contribuente non erano idonei ad assolvere all'onere probatorio, che grava sullo stesso, della disponibilità di ulteriori somme per poter affrontare le spese contestate.

In particolare, un bonifico proveniente da una Srl, di cui l'appellante era socio, non poteva ritenersi restituzione di un prestito infruttifero, non risultando provato un precedente versamento a favore della società; sicché quegli importi, in assenza di indicazioni certe sulla loro provenienza, potevano in effetti costituire una distribuzione di utili sottratti alla tassazione fiscale.

Allo stesso modo, si è escluso che la spesa per l'acquisto di un'imbarcazione si potesse giustificare con somme provenienti dalla vendita di altro natante, non essendo stati dimostrati i relativi accrediti.

### **Non ammessa la compensazione in capo al cessionario del credito da DTA**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 29 dicembre 2025, n. 73 ha chiarito che il credito derivante dalla trasformazione delle "attività per imposte anticipate" (DTA) ex articolo 44-bis, del DL n. 34/2019, ceduto a un terzo, non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario.

Quest'ultimo, non potendo cedere ulteriormente il credito acquistato, per via del divieto contenuto nell'articolo 43-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, può quindi solo monetizzare il credito acquistato mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Sono però fatti salvi, sempre ad avviso dell'Agenzia, i comportamenti difformi tenuti fino

alla data di pubblicazione della risoluzione in parola.

In merito all'utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti, l'articolo 44-bis, del DL n. 34/2019 ammette, alternativamente, l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24, la cessione ai sensi dell'articolo 43-bis o dell'articolo 43-ter, del DPR n. 602/1973 o la richiesta di rimborso.

Nei confronti dei soggetti che non appartengono al medesimo gruppo, i crediti in parola possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall'articolo 43-bis, del DPR n.602/1973. Tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.

### **Ramo aziendale ceduto: il cessionario risponde solo se è provata la frode**

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 753/8/2025, ha statuito che, in tema di cessione di ramo d'azienda, il cessionario risponde solidalmente e senza limiti di responsabilità delle obbligazioni tributarie del cedente purché l'ufficio fornisca prova presuntiva che la vendita è avvenuta in modo fraudolento.

Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un atto di intimazione alla cessionaria con cui recuperava a tassazione le imposte rideterminate in base a pregresse cartelle di pagamento, essendo la cessione di tre rami d'azienda avvenuta in modo fraudolento. Nello specifico, l'ufficio aveva precisato in sede giudiziale che la vendita era avvenuta tra soggetti che sembravano essere legati da vincoli di parentela, atteso che gli amministratori e legali rappresentanti delle rispettive società erano detentori del 100% delle quote societarie delle medesime.

La cessionaria ribadiva l'insussistenza del vincolo solidale al pagamento dell'imposta, già versata in esito a precedenti giudizi che avevano statuito sulla limitazione della coobbligazione debitaria al

valore della cessione, il cui onere tributario era stato già versato all'Erario.

Il collegio, aderendo alla tesi societaria, ha annullato l'atto di intimazione non avendo l'ufficio fornito elementi presuntivi del carattere fraudolento delle cessioni, venendo solo asserita, ma non comprovata documentalmente, l'identità sostanziale tra cedente e cessionario. Le contestazioni rimanevano così delle mere considerazioni che devono arrestarsi allo stadio di un mero sospetto.

Pertanto, nell'ipotesi di cessione conforme a legge il cessionario risponde dei debiti pregressi nei limiti del valore d'azienda e sempre previa escussione del cedente; nei casi in cui alla base della cessione vi sia un accordo fraudolento (comma 4), ovvero «quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante» (comma 5), la responsabilità è solidale ed illimitata.

Ciò precisato, la responsabilità illimitata del cessionario/acquirente deve essere provata dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, l'amministrazione finanziaria è tenuta a fornire indizi gravi, precisi e concordanti che comprovino l'identità sostanziale tra cedente e cessionario, quali legami familiari tra le parti, identità di sede legale delle rispettive società ovvero liquidazione post cessione, ossia tutti dati da cui desumere la volontà delle parti contraenti di sottrarre determinati beni dal patrimonio con l'intento di danneggiare i creditori fiscali, non potendosi integrare la motivazione dell'atto impositivo in sede giudiziale.

### **Concordato preventivo biennale: non ammesso l'accesso in assenza degli ISA**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 dicembre 2025, n. 320, ha chiarito che un contribuente che ha avviato la propria attività imprenditoriale il 15 dicembre 2023 e ha ricevuto in donazione, con effetto primo gennaio 2024, un'azienda individuale già esistente, non deve applicare gli Indici sintetici di affidabilità per il 2023 (anno di inizio attività) e, pertanto, non può accedere al concordato preventivo biennale per il 2025-2026. L'Agenzia ha, in *primis*, ricordato che il DLgs n. 13/2024 dispone che l'accesso al concordato preventivo biennale è consentito solo

ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.

Inoltre, affinché possano ricevere una proposta di concordato dall'Agenzia, è necessario che i contribuenti abbiano applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta stessa.

In particolare, gli ISA non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività. Questa regola non prevede deroghe per i casi di prosecuzione di attività altrui, a differenza degli studi di settore.

La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi, quindi, resta assimilata all'ipotesi di inizio attività, che è tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.

Considerato che la partita IVA è stata aperta a dicembre 2023, l'avvio dell'attività, secondo l'Agenzia, va collocato in quell'anno, anche se la donazione dell'azienda produce effetti solo dal 1° gennaio 2024.

Essendo, quindi, il 2023 l'anno di inizio attività, scatta la causa di esclusione dagli ISA prevista per chi inizia o cessa l'attività nel periodo d'imposta. Il contribuente, in sintesi, non è un soggetto ISA, condizione necessaria per poter fruire del concordato preventivo biennale, in base alla richiamata disciplina.

Va rilevato, in ogni caso, che lo stesso contribuente non avrebbe comunque la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale per il 2025-2026, poiché non ha applicato gli ISA nel 2024.

### **Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2026 per la determinazione del fringe benefit**

Sul Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025, n. 297 sono state pubblicate le tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

A tal proposito, si ricorda che dal 1° gennaio 2025 il *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo è determinato sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo.

L'articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al:

- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

- 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*.

La disciplina si applica ai veicoli che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano stati immatricolati dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025; a tal fine, rileva il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente;
- siano stati assegnati, ossia consegnati, ai lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2025.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**  
*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**  
*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |